

Decreto ARTEA n. 79 del 12 giugno 2020

ALLEGATO 1- Decreto ARTEA n. 73 del 5/6/2017

Il Capitolo '10 Recuperi' è modificato come segue (le parole barrate sono abrogate, le parole in neretto sono state inserite):

10. Recuperi

I recuperi sono svolti conformemente alle indicazioni previste dal Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione, art. 54 punto 3. e 4, ed alla circolare AGEA n. 39883 del 02/05/2019.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie per la quale è stato chiesto il sostegno, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

A. non supera il 20% = il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

B. supera il 20% ma uguale o inferiore al 50% = l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata, ridotto del doppio della differenza;

C. supera il 50% = non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Esempio.

Caso in cui l'operazione iniziale indichi la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 10.000 mq di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000.

CASO I. Durante l'accertamento finale è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 8.900 mq. (con una minore realizzazione del 11% rispetto al previsto). L'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue: realizzato 8.900 mq. Contributo in detrazione €. 1.100. Contributo dovuto € 8.900.

CASO II. Durante l'accertamento finale è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. (con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto):

l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:

realizzato 7.900 mq. Contributo in detrazione = 42 % (21%x2) del contributo erogabile.

€ 7.900 - 42% = € 4.582=contributo erogabile.

~~In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, si procede al recupero totale, anche con incameramento della fidejussione, secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione n. 908/2014.~~

10.1 Sanzioni

~~In ottemperanza alla Circolare AGEA 31081 del 07/04/2017 e del DM n. 1411 del 03/03/2017 il beneficiario che ricade nella fattispecie di cui al punto precedente lettera C) (supera il 50%: non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione), il soggetto non accede alla MISURA per un periodo di 3 anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione. La stessa penalità si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle procedure.~~

10.2 Correzione di errori palesi

In ottemperanza all'art. 101 del Reg. (CE) n. 555/2008, **28 'Errori palesi' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016**, qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, comprese le domande di sostegno iniziale, può essere corretta, in caso di errori palesi **riconosciuti da ARTEA**, in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione. La richiesta di correzione è inoltrata ad ARTEA via PEC. ARTEA, a seguito di istruttoria, valuta se ammettere o meno quanto richiesto. Nel caso della determinazione di ammissibilità della domanda, la richiesta di correzione deve pervenire ad ARTEA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto relativo all'approvazione della graduatoria. Gli istruttori ARTEA, nel caso in cui riscontrino evidenti errori palesi, possono comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Decreto ARTEA n. 79 del 12 giugno 2020

ALLEGATO 2- Decreto ARTEA n. 58/2018 del 4/6/2018

Il Capitolo '10 Recuperi' è modificato come segue (le parole barrate sono abrogate, le parole in neretto sono state inserite):

10. Recuperi

I recuperi sono svolti conformemente alle indicazioni previste dal Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione, art. 54 punto 3. e 4, ed alla circolare AGEA n. 39883 del 02/05/2019.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie per la quale è stato chiesto il sostegno, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

A. non supera il 20% = il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

B. supera il 20% ma uguale o inferiore al 50% = l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata, ridotto del doppio della differenza;

C. supera il 50% = non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Esempio.

Caso in cui l'operazione iniziale indichi la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 10.000 mq di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000.

CASO I. Durante l'accertamento finale è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 8.900 mq. (con una minore realizzazione del 11% rispetto al previsto). L'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue: realizzato 8.900 mq. Contributo in detrazione € 1.100. Contributo dovuto € 8.900.

CASO II. Durante l'accertamento finale è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. (con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto):

l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:

realizzato 7.900 mq. Contributo in detrazione = 42 % (21%x2) del contributo erogabile.

€ 7.900 - 42% = € 4.582=contributo erogabile.

~~In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, si procede al recupero totale, anche con incameramento della fidejussione, secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione n. 908/2014.~~

10.1 Sanzioni

~~In ottemperanza alla Circolare AGEA 31081 del 07/04/2017 e del DM n. 1411 del 03/03/2017 il beneficiario che ricade nella fattispecie di cui al punto precedente lettera C) (supera il 50%: non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione), il soggetto non accede alla MISURA per un periodo di 3 anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione. La stessa penalità si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle procedure.~~

10.2 Correzione di errori palesi

In ottemperanza all'art. 101 del Reg. (CE) n. 555/2008, **28 'Errori palesi' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016**, qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, comprese le domande di sostegno iniziale, può essere corretta, in caso di errori palesi **riconosciuti da ARTEA**, in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione. La richiesta di correzione è inoltrata ad ARTEA via PEC. ARTEA, a seguito di istruttoria, valuta se ammettere o meno quanto richiesto. Nel caso della determinazione di ammissibilità della domanda, la richiesta di correzione deve pervenire ad ARTEA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto relativo all'approvazione della graduatoria. Gli istruttori ARTEA, nel caso in cui riscontrino evidenti errori palesi, possono comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Decreto ARTEA n. 79 del 12 giugno 2020

ALLEGATO 3- Decreto ARTEA n. 72/2019 del 8/5/2019

Il Capitolo '10 Recuperi' è modificato come segue (le parole barrate sono abrogate, le parole in neretto sono state inserite):

10. Recuperi

I recuperi sono svolti conformemente alle indicazioni previste dal Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione, art. 54 punto 3. e 4, ed alla circolare AGEA ~~n. 39883 del 02/05/2019~~ **n. 21714 del 19/03/2020 (Sostituisce la Circolare n. 3680 del 17 gennaio 2020, nonché la Circolare n. 39883 del 2 maggio 2019 che continua ad essere applicata alle domande ricevute antecedentemente al 19/03/2020)**. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie per la quale è stato chiesto il sostegno, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- A. non supera il 20% = il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- B. supera il 20% ma uguale o inferiore al 50% = l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata, ridotto del doppio della differenza;
- C. supera il 50% = non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Esempio.

Caso in cui l'operazione iniziale indichi la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 10.000 mq di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000.

CASO I. Durante l'accertamento finale è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 8.900 mq. (con una minore realizzazione del 11% rispetto al previsto). L'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue: realizzato 8.900 mq. Contributo in detrazione €. 1.100. Contributo dovuto € 8.900.

CASO II. Durante l'accertamento finale è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. (con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto):

l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:

realizzato 7.900 mq. Contributo in detrazione = 42 % (21%x2) del contributo erogabile.

€ 7.900 - 42% = € 4.582=contributo erogabile.

~~In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, si procede al recupero totale, anche con incameramento della fidejussione, secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione n. 908/2014.~~

10.1 Sanzioni

~~In ottemperanza alla Circolare AGEA 31081 del 07/04/2017 e del DM n. 1411 del 03/03/2017 il beneficiario che ricade nella fattispecie di cui al punto precedente lettera C) (supera il 50% : non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione), il soggetto non accede alla MISURA per un periodo di 3 anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione. La stessa penalità si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle procedure.~~

10.2 Correzione di errori palesi

In ottemperanza all'art. 101 del Reg. (CE) n. 555/2008, **28 'Errori palesi' del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016**, qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, comprese le domande di sostegno iniziale, può essere corretta, in caso di errori palesi **riconosciuti da ARTEA**, in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione. La richiesta di correzione è inoltrata ad ARTEA via PEC. ARTEA, a seguito di istruttoria, valuta se ammettere o meno quanto richiesto. Nel caso della determinazione di ammissibilità della domanda, la richiesta di correzione deve pervenire ad ARTEA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto relativo all'approvazione della graduatoria. Gli istruttori ARTEA, nel caso in cui riscontrino evidenti errori palesi, possono comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Decreto ARTEA n. 79 del 12 giugno 2020

ALLEGATO 4- Decreto ARTEA n. 58 del 4/6/2018 e n. 8 del 22/01/2020

Capitolo '8. Variante, proroga, cambio beneficiario, rinuncia':

➤ Il Paragrafo '8.1 Richieste di variante' è sostituito interamente dal presente Paragrafo:

8.1 Varianti e Modifiche Minori

È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale approvato, nel caso in cui il Beneficiario richiedente riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Le Varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:

A. non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto;

B. non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;

C. non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata.

Per Variante si intende:

1. Una variazione tra le attività previste nella Misura: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. Può quindi essere richiesta per variare l'attività già autorizzata con un'altra attività, tenendo sempre conto del postulato alla lettera A. (Strategia del progetto) e, comunque, l'attività proposta in variante deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno (Ad esempio: per una domanda di sostegno con l'utilizzo di autorizzazioni all'impianto, la variante non potrà proporre attività che prevedano azioni su vigneti già esistenti. Viceversa, per una domanda di sostegno con assenza di autorizzazioni all'impianto, la variante non potrà prevedere l'inserimento di attività da autorizzazioni).

2. La variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

3. La variazione del titolare (Beneficiario/Richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (vedi successivo punto 8.3 Comunicazioni di subentro sul vigneto oggetto del contributo).

Le domande di Variante relative ai precedenti punti 1 e 2 devono essere presentate tramite comunicazione ad ARTEA prima della realizzazione dell'intervento e solo dopo l'ammissibilità della domanda di sostegno iniziale. La domanda di variante, debitamente motivata, deve essere trasmessa ad ARTEA per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità. ARTEA comunica al Beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data della domanda di Variante. Non sono ammesse varianti che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione o che modifichino i criteri di priorità indicati.

Per quanto attiene alle eventuali richieste di Variazione del cronoprogramma, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio finanziario di pertinenza.

Per Modifica Minore si intende:

la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;

2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;

3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);

- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Le Modifiche Minori non sono soggette alla preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all'Ente istruttore prima della realizzazione dell'intervento ai fini della effettuazione dei controlli a norma dell'art. 42 del Reg. 1150/2016. Dovranno poi essere verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

➤ Il Paragrafo '8.3 Comunicazioni di subentro sul vigneto oggetto del contributo', è modificato come di seguito:

Il terzo capoverso:

'Il subentro è consentito esclusivamente in caso di successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria.'

è sostituito da:

'Il subentro è consentito in caso di cessione di azienda, affitto dei terreni vitati ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria.'

Decreto ARTEA n. 79 del 12 giugno 2020

ALLEGATO 5- Decreto ARTEA n. 72 del 8/5/2019 e n. 9 del 22/01/2020

Capitolo '8. Variante, proroga, cambio beneficiario, rinuncia':

➤ Il Paragrafo '8.1 Richieste di variante' è sostituito interamente dal presente Paragrafo:

8.1 Varianti e Modifiche Minori

È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale approvato, nel caso in cui il Beneficiario richiedente riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Le Varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:

A. non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto;

B. non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;

C. non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata.

Per Variante si intende:

1. Una variazione tra le attività previste nella Misura: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. Può quindi essere richiesta per variare l'attività già autorizzata con un'altra attività, tenendo sempre conto del postulato alla lettera A. (Strategia del progetto) e, comunque, l'attività proposta in variante deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno (Ad esempio: per una domanda di sostegno con l'utilizzo di autorizzazioni all'impianto, la variante non potrà proporre attività che prevedano azioni su vigneti già esistenti. Viceversa, per una domanda di sostegno con assenza di autorizzazioni all'impianto, la variante non potrà prevedere l'inserimento di attività da autorizzazioni).

2. La variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

3. La variazione del titolare (Beneficiario/Richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (vedi successivo punto 8.3 Comunicazioni di subentro sul vigneto oggetto del contributo).

Le domande di Variante relative ai precedenti punti 1 e 2 devono essere presentate tramite comunicazione ad ARTEA prima della realizzazione dell'intervento e solo dopo l'ammissibilità della domanda di sostegno iniziale. La domanda di variante, debitamente motivata, deve essere trasmessa ad ARTEA per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità. ARTEA comunica al Beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data della domanda di Variante. Non sono ammesse varianti che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione o che modifichino i criteri di priorità indicati.

Per quanto attiene alle eventuali richieste di Variazione del cronoprogramma, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio finanziario di pertinenza.

Per Modifica Minore si intende:

la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;

2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;

3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);

- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Le Modifiche Minori non sono soggette alla preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all'Ente istruttore prima della realizzazione dell'intervento ai fini della effettuazione dei controlli a norma dell'art. 42 del Reg. 1150/2016. Dovranno poi essere verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

➤ Il paragrafo '8.3.1 Subentro nelle fasi successive alla graduatoria e fino alla domanda di Saldo e svincolo garanzia', è modificato come di seguito:

Il primo capoverso

'In questa fase il subentro è consentito esclusivamente in caso di successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria.'

è sostituito da:

' In questa fase il subentro è consentito in caso di cessione di azienda, affitto dei terreni vitati ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria.'